



Città di Schio

Reg. ord. **811**

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, in attuazione della L.R. n.38 del 10.09.2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico".

IL SINDACO

Premesso che:

Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità.

L'Ulss 7 "Pedemontana" con "*Relazione sul gioco d'azzardo nel nostro territorio*" in data 22/11/2019, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, ha rilevato che:

- dagli anni '90 in Italia si è assistito ad un incremento esponenziale delle offerte nel settore del gioco-scommesse, il quale, unitamente al basso costo delle giocate, ha determinato lo sviluppo del gioco d'azzardo eccessivo o patologico. Il gioco irrompe nella vita del giocatore determinando una compromissione del suo normale funzionamento con ripercussioni devastanti sulla sua salute, sulla vita di relazione e di famiglia, sull'attività lavorativa e ricreativa con gravi conseguenze economiche e sociali.
- Nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento della diffusione del gioco d'azzardo osservato in Italia. L'ADM ha reso noto che si è passati da un fatturato di 24,8 miliardi di euro nel 2004 agli 88,5 miliardi nel 2012, arrivando ai 106 miliardi di euro nel 2018. L'incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato, aumentando l'offerta di prodotti. La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici, con conseguente aumento dei problemi personali e sociali legati al gioco eccessivo e incontrollato.
- Da una ricerca (2012) fatta dal Dipartimento Politiche Antidroga, risulta che la popolazione italiana totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d'azzardo (dato rilevato con la domanda "Lei ha giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi?"). La stima dei giocatori d'azzardo patologico varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute 2012). I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra le persone a reddito più basso ed i crescenti costi sociali del GAP in Italia ricadono di più proprio sul segmento più vulnerabile della nostra società.
- Si tratta, pertanto, di una patologia molto seria, le cui cause sono molteplici e variegate, che non va affatto sottovalutata perchè può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne soffre e dei suoi familiari, ma anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura. La Consulta



Città di Schio

Nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurai che prestano denaro a interessi esorbitanti.

- nel primo semestre del 2019, l'Ulss 7 Pedemontana sta assistendo ben 149 persone per gambling patologico e 10 familiari a cui è stata effettuata almeno una prestazione di counselling sul tema. Dal profilo personale di queste persone emerge che: - *da un punto di vista economico, gran parte dello stipendio o pensione viene persa nel gioco; molte hanno consumato i risparmi di anni di lavoro e aperto dei finanziamenti che a stento riescono a coprire, diventando così dei cattivi debitori; - alcuni individui hanno usato carte di credito o bancomat dei familiari, rubato denaro a parenti ed amici, venduto gli oggetti di valore della moglie e dei figli; - una persona ha dovuto vendere il proprio appartamento per risarcire di 90.000 euro la madre; - un'altra persona si è rivolta al servizio della Caritas per una consulenza finanziaria al fine di comprendere come rientrare da un debito di 80.000 euro contratto con più finanziarie; - a tre persone è stato nominato un Amministratore di Sostegno per aiutarli nella gestione del denaro e tutelarli da ulteriori debiti; - altro grave problema è l'incidenza di suicidio tra i giocatori d'azzardo, in particolare nel servizio Sert sono state 3 le persone che, in questi anni, si sono tolte la vita.*

- Richiamata la propria ordinanza n. 156 del 23.03.2015 con la quale era stato fissato l'orario di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, al fine di fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico;

- Visto che la Regione del Veneto con la L.R. n. 38 in data 10.09.2019 ha emanato le "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" in cui all'art. 8 – Limitazioni all'esercizio del gioco – ha previsto che: *co.1- La Giunta regionale, entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata Stato/Enti locali in data 7 settembre 2017.*

- Visto che la Regione del Veneto ha adottato la proposta di deliberazione n. 120/CR in data 05/11/2019 (attualmente in attesa del parere della competente Commissione consiliare) in cui ha individuato tre fasce orarie di interruzione del gioco e precisamente dalle ore 07,00 alle 9,00 – dalle ore 13,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

- Visto che nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature da gioco, mentre potranno essere aggiunte ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale;

- Visto che il provvedimento regionale di interruzione del gioco si prefigge di essere un'azione di rinforzo delle norme regolamentari e/o delle ordinanze in materia di orari approvate dagli Enti Locali;

- Visto l'indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci del Distretto Alto Vicentino in data 2 dicembre 2019;

- Ritenuto quindi di confermare in otto ore l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco già fissato nella precedente ordinanza n. 156 del 23.03.2015 che dovrà essere peraltro rimodulato alla luce delle indicazioni da ultimo impartite dalla Regione del Veneto;

TANTO PREMESSO

VISTO che La Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri



Città di Schio

contenente linee guida per tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei (in particolare i minori) dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, il quale è in rapida espansione;

VISTO nel Decreto Legge 13/09/2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT);

VISTO il Decreto Direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6 lettera a) e b) del TULPS;

DATO ATTO che la giurisprudenza amministrativa è oramai ferma nel ritenere legittimo l'intervento del Sindaco che disciplini, riducendoli, gli orari di apertura delle sale da gioco e da scommessa. Sul punto, si segnalano le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 4867 del 08/08/2018, 1933 del 28/03/2018, 3778 del 01/08/2015 e la decisione del TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 434 del 03/05/2017.

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, confermare le misure di controllo sul gioco d'azzardo patologico al fine di tutelare la salute della comunità;

DISPONE

A) DI CONFERMARE in otto ore l'orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS e pertanto dal 1° gennaio 2020:

1. GLI ORARI DI INTERRUZIONE DEL GIOCO NELLE SALE AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS SARANNO QUINDI:

- dalle ore 07:00 alle ore 10:00

- dalle ore 13.00 alle ore 15:00

- dalle ore 18,00 alle 20,00

- dalle 22,00 alle 07,00

L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i festivi.

2. ORARI DI INTERRUZIONE DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6, R.D. N. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

- Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);
- Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.);

L'orario di interruzione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6, TULPS collocati



Città di Schio

nelle tipologie di esercizi di cui sopra **sarà in tutto identico a quello previsto al punto 1)**. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

B) di prevedere che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltre alle seguenti disposizioni:

- >Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- >Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;
- >Divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 8, TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 TULPS ai minori di anni 18;

DISPONE INOLTRE

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza **della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00** ai sensi dell'art 7bis del D. Lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, 6 comma, TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

il provvedimento verrà tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

COMUNICA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia (VE), Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 – 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

Schio, 30 dicembre 2019

IL SINDACO
Valter Orsi